

Provincia di



Alessandria

COMUNE DI CASSANO SPINOLA

oooooooooooo

Ord. Resp. n. 12/2016

Cassano Spinola, lì 18/06/2016

OGGETTO: temporanea istituzione del divieto di sosta – occupazione suolo pubblico Piazza Dante.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTE le varie domande pervenute nel corso dell'anno relativamente all'occupazione di Piazza Dante, al fine dell'installazione di giostre in occasione della ricorrente Festa di san Pietro;

CONSIDERATO autorizzate le domande pervenute di occupazione del suolo pubblico e quindi opportuno disporre il divieto di sosta al fine di permettere detta occupazione;

VISTO il D.Lgs. 30 aprile 1992 n°285, recante il testo del "Nuovo Codice della Strada" e S.M.I.;

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n°495 recante il testo del "Regolamento di esecuzione ed attuazione del N.C.d.S." e S.M.I.;

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n°267, recante il "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

VISTO il Decreto Sindacale n°2 del 11.07.2014, che designa le funzioni di cui all'art. 6 comma 2 della Legge 15 Maggio 1997 n°127, al Responsabile del Servizio;

ORDINA

per le motivazioni citate in premessa, l'istituzione del **divieto di sosta** in Piazza Dante a tutte le categorie di veicoli, dalle ore 08.00 di **mercoledì 22/06/2016** alle ore 20:00 di **martedì 28/06/2016**.

Oltre all'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista, viene disposta la RIMOZIONE FORZATA dei veicoli che si trovino in sosta irregolare e che rechino intralcio o disturbo al regolare svolgimento della manifestazione.

Di quanto disposto verrà informato il pubblico mediante la pubblicazione di copia della presente ordinanza all'albo pretorio e l'installazione di idonea segnaletica mobile nelle aree interessate e nelle loro adiacenze.

Si informa che ai sensi dell'art.37 del codice premesso, può essere proposto ricorso contro tali disposizioni, presentando lo stesso all'Ispettorato Generale per la circolazione e sicurezza stradale del Ministero dei Lavori Pubblici e a questo Ente.

Avverte che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, contro il presente provvedimento è altresì proponibile ricorso al TAR del Piemonte, entro sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Capo III del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 entro centoventi giorni, dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza.

Il Responsabile del Procedimento

F.to (Andrea Lombardo)

Il Responsabile del Servizio

F.to (Arch. Tofalo Giacomo)